

**Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane**

Elaborazione della scheda a cura di:
Giancarlo Cotella, Massimiliano Glarey e Anna L  v  que

1. Nome Regione: VALLE D’AOSTA

2. Legge urbanistica vigente:

Titolo: *Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta*

Altre norme rilevanti:

- *Legge regionale 10 aprile 1998, n.13 - Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP).*
- *Legge regionale 29 marzo 2018, n.5 - Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali.*

Data: 6/04/1998, legge di riforma 5/2018

Link:

https://www.regione.vda.it/territorio/territorio/pianificazione_territoriale/Disciplina_normativa/default_i.aspx

3. Dati di base del territorio regionale.

Superficie (kmq)	<i>complessiva</i>	3.260.85 kmq (ISTAT 2020)
	<i>urbanizzata</i>	70,05 kmq (ISPRA 2019)
Popolazione (ab)	<i>1991</i>	115.938
	<i>2001</i>	119.548
	<i>2011</i>	126 806
	<i>2020</i>	125.034
Suolo consumato (ha)	<i>2012</i>	6.881,65 ha
	<i>2015</i>	6.944,90 ha
	<i>2016</i>	6.964,72 ha
	<i>2017</i>	6.988,29 ha
	<i>2018</i>	7.002,62 ha
	<i>2019</i>	7.005,24 ha
	<i>2020</i>	7.010,94 ha 2,15% del suolo

Fonte: Dati Istat - ISPRA

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	Province o altre unità subregionali	Città Metropolitane	Comuni
Numero complessivo	-	-	74
Superficie		-	
Popolazione		-	
Eventuali suddivisioni in zone omogenee		-	
Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			-
Numero Comuni compresi		-	
Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			73
Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000			1
Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000			-
Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000			-
Numero Comuni con popolazione > 250.001 abitanti			-

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

La Regione è suddivisa in 74 Comuni. Ad eccezione del comune capoluogo (Aosta), i 73 comuni rimanenti sono organizzati in 8 Unités des Communes Valdôtaines (fino al 2014 denominate Comunità montane), che rappresentano unità amministrative intermedie tra la Regione e i Comuni. Le Unités des Communes valdôtaines sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Le Unités associano i Comuni contermini con un numero minimo di 10.000 abitanti, che condividono un territorio e degli obiettivi di sviluppo comuni. Il Comune di Aosta è equiparato ad una Unité autonoma.

Le Unités attualmente attive sono: Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Combin, Aosta, Grand Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin, Evançon, Mont-Rose e Walser. Esse esercitano le seguenti funzioni:

- sportello unico degli enti locali (SUEL);
- servizi alla persona;
- servizi connessi al ciclo dell'acqua;
- servizi connessi al ciclo dei rifiuti;
- servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

Tali enti non esercitano al momento alcuna funzione diretta di gestione del territorio se non attraverso le indicazioni contenute all'interno dell'art. 25 comma 1 "Le Unités des Communes valdôtaines possono assumere le iniziative e porre in essere i mezzi e le strutture più idonei a fornire ai Comuni adeguati supporti per l'esercizio delle funzioni comunali in materia urbanistica e in materia edilizia".

Le Unités des Communes valdôtaines sono normate dalla Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
Norma regionale di riferimento	Art. 1, comma 1 e 2 Sviluppo sostenibile del territorio. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare	Art. 1 comma 3 <ul style="list-style-type: none">• gestire le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente;• tutelare il paesaggio e i beni culturali, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili;• perseguire il pieno recupero del patrimonio edilizio,• qualificare le zone a destinazione artigianale e industriale

	rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione.	<ul style="list-style-type: none"> • riservare aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, • evitare l'edificazione sparsa • favorire una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.
Eventuali proposte di riforma in essere	Nel 2018 è stata fatta una prima revisione della normativa (Legge di riforma 5/2018). Ad oggi, non siamo a conoscenza di ulteriori proposte di revisione.	

Il principio fondamentale a cui si ispira la legge 11/1998 è quello generalmente condiviso, dello sviluppo sostenibile, la cui definizione è contenuta al comma 2 dell'art.1 "Principi fondamentali": «Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione». La Regione si impegna, quindi, a tutelare e conservare le proprie caratteristiche territoriali e le specificità, perseguendo uno sviluppo sostenibile cercando di limitare il problema del continuo consumo di suolo e intraprendendo tutte quelle azioni fondamentali per un buon governo del territorio. Infatti, l'art.1 comma 3 afferma che «la pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente» attraverso determinati orientamenti che dovranno garantire:

- la gestione delle risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente;
- la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali, naturali;
- la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali (individuazione aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione);
- il pieno recupero, conservazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente);
- la qualificazione delle zone a destinazione artigianale e industriale;
- la riserva di aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico;
- il divieto dell'edificazione sparsa;
- la distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

In particolare, tra i contenuti che la legge prevede ci sono:

- la disciplina della pianificazione regionale ed in particolare la definizione della natura e degli obiettivi del piano territoriale paesistico (PTP);
- la ridefinizione dei contenuti e degli elaborati del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) tenuto conto, in particolare, dell'avvenuta approvazione del PTP;
- il trasferimento ai comuni di tutte le competenze inerenti all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, con l'unica eccezione delle varianti che attengono all'impostazione generale del PRG, qualificate come varianti sostanziali e puntualmente definite dalla legge;
- una generale semplificazione delle procedure di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici (ed in particolare delle varianti sostanziali) e la previsione di apposite conferenze di servizi;
- una semplificazione delle procedure anche per quanto riguarda gli strumenti attuativi del PRG;
- la previsione di un regolamento edilizio tipo regionale a cui è data facoltà ai comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi;
- la previsione di solo due tipi di titoli abilitativi (concessione edilizia e denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera) per le trasformazioni urbanistiche o edilizie.

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Tematica	Autorità responsabile	Riferimento normativo	Obiettivo dichiarato	Livello di pianificazione interessato	Modalità/meccanismi previsti
Sussidiarietà/ Governance multilivello	Regione, Unités, Comuni	LR 13/1998 PTP	L'idea alla base del piano è quella di promuovere la gestione del territorio come una grande impresa collettiva e di proporre un nuovo metodo di lavoro, ovvero quello della rete, incentivando la cooperazione e non più la divisione gerarchica delle competenze, e promuovendo una logica di sussidiarietà e di coordinamento delle iniziative.	Regione (PTP), Unités	Unités des Communes
Rigenerazione urbana	Comune	LR 11/1998 e LR 24/2009 "Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta" (Modificazioni alle leggi regionali 11/1998 e 18/1994.	La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti. (art 9 Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa) Il PRG [...] assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: [...] il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti; (Art. 12 Contenuti ed elaborati del PRG)	Comunale	PUD, Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio (artt. 49-50-51)
Politiche per i centri storici	Comune	LR 11/1998	L'art. 12 determina le funzioni dei PRG tra cui l'individuazione di quei nuclei esistenti da conservare e riqualificare.	Comunale	Per le zone A, la legislazione prevede una normativa apposita che prende in considerazione i contenuti in modo specifico per riconoscere i valori presenti e per conservare la loro identità storica, culturale e architettonica. La LR 11/1998 individua inoltre all'art. 52 la classificazione

					dei centri storici con il fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici degli immobili presenti sul territorio e in particolare nelle zone A. A questa classificazione sono state anche associate le tipologie di intervento e in assenza di strumento attuativo nelle zone di tipo A gli interventi ammissibili sono quelli indicati al comma 4 dell'art. 52.
Consumo di suolo	Comune	LR 11/1998, aggiornata con la LR 5/2018	Il PRG [...] assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: [...] il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti; (Art. 12 Contenuti ed elaborati del PRG)	Comunale	Valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte. (art.12) Obbligo di predisposizione di una cartografia degli ambiti inedificabili in relazione alla presenza di aree boscate, zone umide e laghi, aree soggette a rischio idrogeologico (artt. da 33 a 38)
Abusivismo	Comune	LR 11/1998	Vigilanza e sanzioni	Comunale	Titolo VIII
Assetto agricolo e forestale	Regione, Comuni	LR 11/1998 Art 3 (aree boscate)	E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali. Sono ammessi i seguenti interventi:	Comunale	I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia le aree boscate nel PRG). La regione

		+ norme specifiche di settore	a) opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali; b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino a max 20% del volume; c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati; d) gli interventi infrastrutturali, anche temporanei, per l'accesso alle strutture intercluse nei boschi; e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono; f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive.		definisce i criteri e le modalità procedurali per l'applicazione degli interventi ammessi. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio
Politiche per la casa	-	LR 24/2009	Misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio regionale attraverso incentivi volti a favorire il miglioramento della qualità degli edifici (efficienza energetica, sostenibilità ambientale e utilizzo di fonti di energia rinnovabili).	-	-
Perequazione/Compensazione	Regione e enti locali	LR 11/1998	La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti. (art 9 Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa)	-	Non sono presenti strumenti di perequazione e compensazione a livello regionale.
Sicurezza del territorio	Regione	Titolo II art. 2 Titolo V, ambiti inedificabili	il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio	Regione	PTP, PRG
Sostenibilità/Valutazione	Regione, Comuni	LR 11/1998	La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalità di: a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;	Comunale	-

			<p>b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile;</p> <p>c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti;</p> <p>d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo. (art. 12 bis).</p> <p>Valutazione d'impatto ambientale</p>		
Dotazioni territoriali essenziali	Comune	Art. 23	Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l'amministrazione, i trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il credito e altri assimilabili, con esclusione dei servizi qualificati dal PTP di rilevanza regionale.	Comunale	PRG
Politiche sociali	-	-	-	-	-
Partecipazione/ Concertazione/ Negoziazione	-	LR 11/1998	Processo partecipativo (VAS); Conferenza di pianificazione (strumento di pianificazione concertata introdotta prima dell'adozione della variante, secondo un'ottica di strategia inclusiva che vede la partecipazione del sindaco del comune interessato e i responsabili delle strutture regionali coinvolte); Concertazione con le strutture regionali competenti	-	-
Politiche energetiche	-	<p>1. LR 24/2009;</p> <p>2. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);</p>	<p>1. Misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio regionale attraverso incentivi volti a favorire il miglioramento della qualità degli edifici (efficienza energetica, sostenibilità ambientale e utilizzo di fonti di energia rinnovabili).</p> <p>2. Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d'Aosta (PEAR) è lo strumento di pianificazione energetica del territorio regionale che a partire dall'analisi dei flussi energetici esistenti definisce degli obiettivi di risparmio e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli aspetti ambientali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di settore a livello regionale, nazionale ed europeo.</p>	-	<p>1. Specifica attenzione alla sostenibilità ambientale degli interventi proporzionalmente al loro incremento volumetrico e al loro inserimento nel paesaggio.</p>

Terminologia

8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.

Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	<i>Piano Territoriale Paesistico (PTP)</i>	Titolo II (Artt. 2-10)	Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica.
Piano provinciale	-	-	-
Piano intercomunale	-	-	-
Piano comunale	<i>Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG)</i>	Titolo III (artt. 11-24)	Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, di cui tutti i Comuni sono dotati. Definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità.
Piani attuativi	<i>Accordo di programma</i>	Artt. 26 - 28	L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici.
	<i>PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP Progetti operativi integrati</i>	Art. 44-45	I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano individuati, motivatamente, dal Consiglio regionale di propria iniziativa o per iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di Comuni. I progetti operativi integrati (di rilevanza regionale o subregionale)
	<i>PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP Programmi integrati</i>	Art. 44-46	I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano individuati, motivatamente, dal Consiglio regionale di propria iniziativa o per iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di Comuni.
	<i>PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP Programmi di sviluppo turistico</i>	Art. 47	I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata.
	<i>PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG</i>	Art. 48-50	Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura di privati, PUD di iniziativa privata, o ad iniziativa e cura del Comune, PUD di iniziativa pubblica.

	<i>Piani urbanistici di dettaglio</i>		Il PUD ha la funzione di esplicitare, negli ambiti considerati, le indicazioni del PRG e, eventualmente, di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.
	<i>PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio</i>	Art. 51	Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana ed al possibile concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale
Regolamenti	<i>Regolamento edilizio</i>	Art. 53	Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con le disposizioni di legge: <ul style="list-style-type: none"> • la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio secondo cui l'istruttoria tecnico-giuridica delle pratiche è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la valutazione di merito sul progetto; • gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio; • i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico; • le caratteristiche del prodotto edilizio

Strumenti di governo del territorio


9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.

REGIONE: PTP Piano Territoriale Paesistico

attuazione: PTIR Progetti Operativi Integrati di rilievo regionale
PTIL Progetti Operativi Integrati di rilievo sub-regionale
PMIR Programmi integrati di interesse regionale
PST Programmi di sviluppo turistico

COMUNE: PRG Piano Regolatore Generale Comunale - Regolamento edilizio comunale

attuazione: PUD Piano Urbanistico di Dettaglio
Programmi integrati, intese e concertazioni
Titoli abilitativi (permesso di costruire; segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia); comunicazione di varianti in corso d'opera; altro titolo abilitativo)



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio	Vincolante	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati/sotto posti
Regione	<i>Piano territoriale Paesistico</i>	Regione con pareri dei Comuni e comunità montane	Giunta regionale	Art. 6 "Riconsiderazione del PTP" 1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede comunque a riconsiderarne i contenuti anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto; la disamina anzidetta è effettuata dalla Giunta regionale che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.	Sì	Sì, per i comuni previa adeguamento dei PRG	Regolativa, programmatica, di indirizzo e coordinamento	Art.2-3	Prevede l'adeguamento dei PRG
	<i>Progetti Operativi Integrati di rilievo regionale/sub-regionale</i>	Giunta regionale (di propria iniziativa o per iniziativa dei Comuni territorialmente interessati)	Consiglio Regionale	Perdono efficacia se le opere non sono iniziate entro tre anni dalla data della dichiarazione di pubblica utilità.	No	Per i soggetti pubblici e privati proponenti	Progettuale	Art.45	-
	<i>Programmi integrati di interesse regionale</i>	Giunta regionale (di propria iniziativa o per iniziativa dei Comuni territorialmente interessati)	Consiglio Regionale	-	No	Per i soggetti pubblici e privati proponenti	Programmatica	Art. 46	

Comune	<i>Piano regolatore generale</i>	Comune	Giunta regionale	Art. 19 "Riconsiderazione del PRG" 1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima, l'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1.	Sì	Sì, per i soggetti pubblici e privati sul territorio comunale	Regolativa, programmatica	Art. 11	-
	<i>Piano Urbanistico di Dettaglio (di iniziativa pubblica o privata)</i>	Comune/privati	Comune	Il termine di attuazione del PUD è fissato in dieci anni. Tale termine può essere prorogato dal Comune, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni. In caso di PUD di iniziativa privata, il Comune approva una nuova convenzione che tiene conto dello stato di attuazione del medesimo PUD.	No	Per i soggetti proponenti	Progettuale	Artt.48-50	-
	<i>Regolamento edilizio</i>	Giunta comunale	Consiglio comunale	-	Sì	Sì, per i soggetti pubblici e privati sul territorio comunale	Regolativa	Art. 53	-
	<i>Programmi di sviluppo turistico</i>	Comune/stazioni turistiche	Comune (contestualmente all'adozione del testo definitivo della variante generale in fase di adeguamento al PTP)	-	No	Per i soggetti pubblici e privati proponenti	Programmatica	Art.47	-

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/Recepita/ Non prevista	Strumenti richiamati
Programmazione Complessa	-	-
Programmazione Negoziata	-	-

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

Ad eccezione dei programmi elencati nella tabella precedente (progetti operativi integrati di rilievo regionale/subregionale; programmi integrati di interesse regionale e programmi di sviluppo turistico, definiti al Capo IV della L.r.), non siamo a conoscenza di ulteriori strumenti programmatici recepiti dalla normativa o attivi altrimenti.

12. Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	Comuni 5.001< abitanti < 50.000	Comuni 50.001< abitanti < 100.000	Comuni 100.001< abitanti < 250.000	Comuni > 250.001 abitanti
N° comuni governati da un Programma di Fabbricazione (PdF)	-	-	-	-	-
N° comuni governati da un Piano Regolatore di vecchia generazione (PRG)	73	1	-	-	-
N° Piani di nuova generazione approvati	-	-	-	-	-
N° Piani di nuova generazione in fase di approvazione	-	-	-	-	-

Ulteriori commenti

13. Commenti utili a dettagliare ulteriormente uno o più aspetti del governo del territorio nella Regione.

L'alluvione del 2000 ha portato a rinnovare l'attenzione per la tutela idrogeologica e la gestione del rischio, con la revisione della disciplina definita dal titolo V della l.r. 11/1998, che ha portato ad uno slittamento dei tempi per l'adeguamento dei PRG al PTP.

Le prime varianti generali di piani regolatori comunali furono approvate a partire dal 2007. Il primo Comune a concludere il processo di adeguamento è stato Nus, seguito due anni dopo da Aosta, Challand-Saint-Victor, Donnas, Pollein, Pont-Saint-Martin e Saint- Christophe. Ad oggi, gennaio 2021, i Comuni che hanno approvato la variante generale al PRG sono 64 su 74 Comuni valdostani; uno è il comune con testo definitivo in corso di valutazione, cinque con testo definitivo da valutare, due con testo in bozza in corso di valutazione e due che non hanno ancora avviato l'iter di approvazione della variante generale.